

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

100^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 6 APRILE 1984

Presidenza del vice presidente DELLA BRIOTTA

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	lamento europeo » (653) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):	
DISEGNI DI LEGGE		* MAFFIOLETTI (PCI)	Pag. 18
Annunzio di presentazione	3	MURMURA (DC), relatore	6
Assegnazione	3	SAPORITO (DC)	8
Autorizzazione alla relazione orale per i disegni di legge nn. 650 e 653:		SCALFARO, ministro dell'interno	8
PRESIDENTE	4	INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI	
MURMURA (DC)	4	Annunzio	18, 19
Approvazione:		Interrogazioni da svolgere in Commissione	22
« Norme per il rinvio delle elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali della primavera del 1984 » (650) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):		ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 10 APRILE 1984	22
MURMURA (DC), relatore	4	PETIZIONI	
Discussione e approvazione:		Annunzio	4
« Disposizioni tecniche concernenti la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Par-			

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del vice presidente DELLA BRIOTTA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

GROSSI, *f.f. segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 22 marzo.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: De Cataldo, Della Porta, Loi, Mitterdorfer, Prandini, Vecchi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cavaliere, ad Almeria, per attività della Commissione Agricoltura del Consiglio d'Europa.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

ANTONIAZZI, FERRARA Maurizio, POLLASTRELLI, POLLIDORO, MIANA, VECCHI, IANNONE, TORRI, DI CORATO, MONTALBANO, CANETTI, SALVATO, TARAMELLI, MARGHERITI e CROSETTA. — « Modifica della disciplina sulla contribuzione e sulle prestazioni pensionistiche degli artigiani e dei commercianti » (655);

CAROLLO, BOLDRINI, SCHIETROMA, ORLANDO, CENGARLE, SANTALCO, ALIVERTI, SEGA, TORRI, ALICI, GIURA LONGO, BOTTI, DE GIUSEPPE, PINTUS, PANIGAZZI, COLELLA e FOSCHI. — « Modifiche ed integrazioni alla vigente nor-

mativa in materia di pensioni di guerra » (656);

SAPORITO, MEZZAPESA, DELLA PORTA e BOMBARDIERI. — « Modifiche e integrazioni alle norme in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali » (657).

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede deliberante:

alla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

Deputati LA GANGA ed altri. — « Interpretazione autentica dell'articolo 30, comma 4. 1, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, concernente i provvedimenti adottati dagli enti locali a fini pensionistici e previdenziali » (603) (*Approvato dalla 2^a Commissione permanente della Camera dei deputati*).

— in sede referente:

alla 8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

« Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive » (646) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'ini-*

ziativa dei deputati Nicotra; Pazzaglia ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 6ª Commissione.

Petizioni, annunzio

GROSSI, *f.f. segretario*, dà lettura del sunto delle seguenti petizioni pervenute al Senato:

il signor Badini Adelmo e numerosi altri cittadini da Castel Goffredo (Mantova) esprimono la comune necessità che presso l'Ospedale civile di Castel Goffredo vengano mantenuti il reparto di medicina generale, le sezioni di chirurgia generale, di radiologia, di pronto soccorso, il laboratorio di analisi e i servizi ambulatoriali e amministrativi; nonchè che presso il medesimo Ospedale venga trasferito il reparto di ortopedia e traumatologia attualmente esistente presso l'Ospedale di Asola (Petizione n. 44);

il signor Gallarino Antonio da Milano chiede modifiche alla normativa vigente in tema di ordinamento della polizia di Stato (Petizione n. 45);

il signor Acanfora Salvatore da Roma chiede un provvedimento di modifica della Costituzione che consenta l'elezione popolare del Presidente della Repubblica (Petizione n. 46);

il signor Bosio Innocente da Cassola (Vicenza) chiede modifiche alla normativa urbanistica attualmente vigente (Petizione numero 47);

il signor Porti Giuseppe da Rossano (Cosenza) chiede una modifica della legge 11 febbraio 1980, n. 18, nel senso che l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili venga concessa ai cittadini che abbiano un reddito annuo non superiore ai 12 milioni di lire e che si trovino altresì nelle condizioni di cui all'articolo 443 del codice civile (Petizione n. 48).

PRESIDENTE. A norma del Regolamento, queste petizioni, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

Autorizzazione alla relazione orale per i disegni di legge nn. 650 e 653

MURMURA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURMURA. A nome della 1ª Commissione permanente, chiedo a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 650 recante: « Norme per il rinvio delle elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali della primavera del 1984 » e per il disegno di legge n. 653, recante: « Disposizioni tecniche concernenti la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo ».

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Murrura si intende accolta.

Approvazione del disegno di legge:

« Norme per il rinvio delle elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali della primavera del 1984 » (650) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per il rinvio delle elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali della primavera del 1984 », già approvato dalla Camera dei deputati e per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

MURMURA, *relatore*. Il disegno di legge n. 650, che ha per titolo: « Norme per il rinvio delle elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali della primavera del 1984 » rientra nella logica organizzatoria volta all'accorpamento delle elezioni amministrative voluta dalla legge n. 3 del 1978 e fino ad ora sempre osservata.

Sarebbe utile, in un clima diverso e con minoni scadenze temporali, soffermarsi e

meditare sull'opportunità di questo accorpamento delle elezioni amministrative che mi sembra dia alle stesse un carattere eccessivamente politicizzato, così come sarebbe forse utile rimeditare sulla norma-capestro che impone i 90 giorni dallo scioglimento del consiglio comunale per il rinnovo del medesimo. Ma certamente non è questa materia che, discutendosi un disegno di legge assai limitato, può essere valutata.

Il testo del Governo è stato opportunamente emendato dall'altro ramo del Parlamento attraverso alcune modifiche con le quali è stato eliminato il riferimento alle elezioni del consiglio regionale sardo in quanto errato sul piano giuridico-costituzionale. Infatti, le elezioni del consiglio regionale sardo non erano state decise in quanto non è sufficiente l'adottata deliberazione della giunta regionale che invitava il presidente a provvedervi con proprio decreto. Le elezioni regionali sarde dovrebbero aver luogo entro il mese di giugno del 1984 e, nell'ipotesi in cui non si potessero svolgere in quella data, debbo ricordare che la legge regionale (la regione sarda è dotata di competenza primaria in questa materia) stabilisce che le elezioni per il rinnovo del consiglio debbano avvenire non prima di 45 giorni dalla scadenza quinquennale e che per tali elezioni non può essere stabilita una data anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza dello stesso quinquennio. Il disegno di legge, così come è pervenuto, stabilisce questa coincidenza e laddove questa (è prevista a tal fine una norma di salvaguardia) non potesse verificarsi, le elezioni debbono svolgersi entro il 30 giugno del 1984.

La Commissione competente ieri, esaminando il provvedimento, ha valutato positivamente questo testo e ha autorizzato, all'unanimità, la presentazione di una relazione di sostegno e di appoggio affinché i due articoli del disegno di legge possano essere approvati rapidamente. Rivolgo questo invito all'Assemblea sia personalmente che a nome dell'intera Commissione.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al Ministro dell'interno.

SCALFARO, ministro dell'interno. Non ho nulla da aggiungere ed auspico la sollecita approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

Le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali che, a norma della legge 3 gennaio 1978, n. 3, devono aver luogo in una domenica compresa fra il 15 aprile ed il 15 giugno 1984 si svolgeranno nella stessa domenica in cui verranno indette le elezioni per il rinnovo del consiglio regionale della Sardegna previste per l'anno 1984, e comunque non oltre il mese di giugno del medesimo anno.

È approvato.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Disposizioni tecniche concernenti la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo » (653) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni tecniche concernenti la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo », già approvato dalla Camera dei deputati e per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, questo disegno di legge, per il suo titolo e anche per il modo in cui viene presentato, non è certamente esaltante. Mediante esso, infatti, si danno risposte meramente tecniche, sia pure migliorative, e non si affrontano i nodi politici essenziali connessi alle elezioni del Parlamento europeo. Questo disappunto, pur non facendoci esprimere un parere contrario, determina in ciascuno di noi una denuncia per la mancata attenzione e l'appassito impegno dei rappresentanti degli Stati membri della Comunità europea, che avrebbero dovuto attuare quanto sancito dall'articolo 138 del Trattato di Roma, per rimediare alle disfunzioni nate da una legislazione elettorale non omogenea (quella provvisoria del 1979) che non costituisce la risposta migliore alla fotografia elettorale dell'Europa comunitaria. Con questo disegno di legge, a seguito del consenso che credo verrà dato anche da questo ramo del Parlamento, si realizza ancora una volta la fondatezza del vecchio principio secondo cui non vi è nulla di più definitivo del provvisorio nel nostro paese e nel nostro ordinamento. Ciò rappresenta un fatto grave poichè, nonostante il consenso maggioritario del Parlamento europeo (il cosiddetto rapporto Seitlinger votato il 10 marzo del 1982), il Consiglio dei ministri della Comunità europea non ha approvato le norme che avrebbero consentito una rappresentanza confermativa degli orientamenti dei cittadini europei, mentre oggi avremo ancora una volta una mappa politica difforme rispetto al pluralismo ed alla varietà della società politica europea.

In questa chiave si possono spiegare le attuali difficoltà di movimento della Comunità, in cui il calo della tensione morale e politica è particolarmente evidente; calo che viene coperto da discussioni meramente economiche, nelle quali si esprime, si realizza, si fotografa l'egoismo delle singole posizioni. Anche in questo settore sono stati dimenticati i valori e gli ideali di uomini come De Gasperi, Adenauer, Schumann, Spaak. Altro aspetto negativo è il ritardo con cui il problema viene discusso dal Parlamento: il disegno di legge al nostro esame è stato presentato al Governo il 14 marzo 1984, ma la

colpa non è solo ed esclusivamente di chi questo disegno di legge ha presentato, quanto di tutte le forze politiche, che hanno dimenticato le esperienze maturate, le valutazioni compiute ed anche di coloro i quali, avendo il doppio mandato al Parlamento europeo ed al Parlamento nazionale, hanno dimenticato questa materia, che pur è di notevole rilievo e di grande importanza.

Ci si è dimenticati del problema delle circoscrizioni troppo ampie, stranamente articolate per numero e per aggregazione di regioni (le meridionali; le due isole, l'una con un rapporto di popolazione pari ad un quarto rispetto all'altra), ma soprattutto del problema del collegio elettorale unico, con cui vengono penalizzate le regioni meridionali che, avendo un notevole numero di emigrati, corrono il rischio, come avvenne nel 1979, di perdere un notevole numero di quozienti a beneficio delle altre regioni. Infatti, il quoziente che si ottiene dividendo per 81 — quanti sono i parlamentari europei dello Stato italiano — tutti i voti tiene conto solo dei votanti e dimentica le popolazioni residenti. Nel 1979, tanto per dare una quantificazione a questa critica, sei quozienti vennero perduti dalle regioni meridionali, cioè quelle più colpite dall'emigrazione, più povere, maggiormente penalizzate, soprattutto adesso, dalla concorrenza mercantile e commerciale degli altri paesi europei aderenti alla CEE. Comprendo perchè questo è avvenuto, perchè l'accordo politico è mancato, perchè attraverso questa normativa del 1979 si favoriscono i piccoli raggruppamenti, le modeste formazioni politiche la cui presenza rende disarticolato e assembleare il nostro sistema anche nel settore europeo. Non riesco in realtà a capire perchè allora si parli dell'esigenza di una democrazia sempre più effettivamente governante, quando ci si dimentica del dato di base che rende difficilmente governabile il sistema italiano ed anche la rappresentanza italiana in seno al Parlamento europeo e la difesa degli interessi dei cittadini meridionali.

È vero che l'articolo 1 di questo disegno di legge introduce una modifica, ma solo all'apparenza essa affronta il dato politico essenziale. Quella attuale è solo una disposizione di adeguamento delle norme per le ele-

zioni al Parlamento europeo, attraverso il recepimento della disciplina vigente per le elezioni al Parlamento nazionale, mantenendo perciò una divaricazione tra la ripartizione e le assegnazioni dei seggi, con una certa violazione dell'articolo 56 della Carta costituzionale.

Un nodo che si sarebbe potuto sciogliere è quello dell'estrema difficoltà per gli italiani residenti nei paesi della CEE ad essere recuperati entro il termine del 25 aprile per la iscrizione nelle liste elettorali, ma ancora di più quello della mancanza di un collegio unico nazionale e dell'impossibilità per un emigrato di candidarsi autonomamente a queste elezioni per il Parlamento europeo. Si tratta delle categorie di persone che hanno maggiore competenza riguardo ai problemi comunitari europei anche per le loro quotidiane e sofferte esperienze.

Detto questo e ricordato come la presente discussione, assai frettolosa, potrà avere un valore soltanto se sarà capace di produrre in tutti i cittadini un dibattito sull'Europa non in chiave di populismo terzaforzista, ma in chiave di recupero dei valori culturali e morali occidentali e democratici e non di una moralità mercantile, ribadisco che anche da ciò potrà essere determinata, a mio avviso, la partecipazione dei cittadini alle elezioni del 17 giugno 1984.

Nel presente disegno di legge le modifiche investono, oltre che questa tecnica di adeguamento, la possibilità dell'esercizio *in loco* del diritto di voto, estendendolo a quanti non sono lavoratori dipendenti (ai lavoratori autonomi, agli emigrati per ragioni di studio e ai loro familiari). Abbiamo un potenziamento delle sezioni elettorali, con la riduzione del numero degli elettori per ciascuna da 400 a 200; abbiamo una migliore organizzazione e composizione dei seggi, cui è indispensabile accompagnare la reinscrizione nelle liste dei connazionali all'estero. Abbiamo delle modalità di raccordo e delle norme più chiare e precise in direzione della presentazione delle liste, togliendo una serie di adempimenti puramente formali. Inoltre, abbiamo il potenziamento numerico e provvisorio del personale presso le ambasciate e gli uffici consolari, per meglio curare gli

adempimenti destinati a consentire la più massiccia partecipazione al voto degli emigrati e dei loro familiari. Infine, abbiamo dei miglioramenti del trattamento economico per i componenti dei seggi e vengono altresì fissati dei termini precisi per i rimborsi ai comuni delle spese da questi affrontate per la preparazione delle liste e per l'organizzazione elettorale.

Concludendo, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, per fare l'Europa — ma in realtà non solo per questo — occorre superare gli egoismi, che siano personali, di gruppo o di etnia poco importa. Occorre far leva sugli aspetti spirituali, sulla cultura, nonché sul coraggio proprio dell'intelligenza. Come Parlamento italiano, noi ci sforziamo di avere questo coraggio e questa intelligenza, ma occorre che l'Europa, per poter fornire veramente un messaggio di pace e di crescita soprattutto per le giovani generazioni, goda di una maggiore considerazione da parte di tutti, in primo luogo da parte del Governo e delle forze politiche.

Con queste considerazioni, anche a nome della 1ª Commissione permanente del Senato, invito l'Aula ad approvare il disegno di legge così come esso ci perviene dall'altro ramo del Parlamento, con la rinnovata raccomandazione al Governo e alle forze politiche di farsi carico delle responsabilità connesse ad un salto di qualità della politica europeistica generale.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al senatore Saporito per lo svolgimento dell'ordine del giorno da lui presentato insieme ai senatori Garibaldi e De Cinque:

« Il Senato, nell'approvare il disegno di legge n. 653,

invita il Governo

ad apportare alla legge 24 maggio 1979, n. 18, le modifiche necessarie perchè l'attribuzione definitiva dei seggi tra le varie circoscrizioni elettorali avvenga sulla base non del numero dei votanti, ma della popolazione iscritta nelle liste elettorali ».

9. 653. 1 SAPORITO, GARIBALDI, DE CINQUE

SAPORITO. Considerando che non c'è stata discussione generale, dopo aver illustrato questo ordine del giorno, approfitterei del mio intervento per anticipare la dichiarazione di voto.

Abbiamo presentato questo ordine del giorno a conclusione di un dibattito lungo e approfondito nella sede della 1ª Commissione permanente. Questo dibattito è stato in qualche modo la continuazione, signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, della discussione già avvenuta alla Camera dei deputati.

In effetti le modifiche tecniche alla legge n. 18 che stiamo approvando non vengono incontro ad alcune esigenze che sono state diffusamente sottolineate in Parlamento: le esigenze di una ripartizione dei seggi, soprattutto per quanto riguarda le regioni dell'Italia centrale e meridionale, fatta in maniera tale da consentire una rappresentanza adeguata degli interessi di questi territori. Parlo dei territori del Centro-sud d'Italia, cioè di zone di grande emigrazione.

I tempi tecnici e l'urgenza di approvare la legge non hanno consentito a questo ramo del Parlamento di apportare modifiche agli articoli 20 e 21 della legge n. 18 che regola questa materia e a noi dispiace. Tuttavia vogliamo ribadire — cosa che facciamo nell'ordine del giorno che abbiamo presentato — l'impegno morale ad una modifica di questi meccanismi. Proponiamo cioè al Governo — e in questo senso ci impegniamo noi stessi, eventualmente con iniziative legislative — di apportare alla legge n. 18 del 1979 modifiche tali da disciplinare le diverse operazioni, di ripartizione dei seggi, prima, e di assegnazione definitiva, poi, tra le diverse circoscrizioni elettorali, non in ragione dei votanti, cioè di quei cittadini che esercitano il diritto di voto, ma in ragione degli iscritti nei comuni delle zone delle diverse circoscrizioni elettorali.

Vogliamo cioè che, anche nelle regioni in cui il tasso di emigrazione è così alto, i nostri concittadini emigrati all'estero, che ri-

mangono iscritti in quelle liste elettorali, ma non hanno la possibilità di esercitare il diritto di voto, possano tuttavia, per la loro iscrizione, determinare una rappresentanza elettorale, ovviamente delle diverse forze politiche, nel Parlamento europeo in ragione della loro presenza. Questo è il significato dell'ordine del giorno che abbiamo presentato.

Per quanto riguarda il testo generale, con le riserve di cui ho parlato e con le riflessioni fatte, ho l'onore di preannunciare il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana sul testo del disegno di legge n. 653, chiedendo ovviamente al Governo e all'Assemblea di farsi carico dell'ordine del giorno da noi presentato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

MURMURA, *relatore*. Non ho niente da aggiungere a quanto detto nella relazione orale ed esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro dell'interno.

SCALFARO, *ministro dell'interno*. Onorevole Presidente, vorrei esprimere anche il mio ringraziamento al relatore, essendo grato a lui ed al Senato per la celerità con cui si giunge all'approvazione dei due provvedimenti all'ordine del giorno.

Occorre, infatti, ricambiare il garbo del Senato per la sua celerità, che è utile a tutti, con altrettanta celerità da parte del Governo. C'è un ritardo che è da tutti sottolineato e che il Governo non può certo ignorare. Evidentemente non si è trovato un punto di intesa politico per talune modifiche che erano, peraltro, ritenute largamente necessarie, o quanto meno utili. Allora il Governo ha operato soltanto parzialmente, presentando alcune proposte tecniche, che non costituiscono una limitazione ma anzi introducono una serie di miglioramenti considere-

voli, che non citerò, che hanno appunto lo scopo di facilitare l'espressione del voto da parte dei cittadini di questa Europa, consentendo di compiere alcuni passi avanti che sembrano, sul piano politico, così difficili da compiere.

Dicevo l'altro ieri alla Camera che un'Europa, che sembra bloccarsi senza capacità di pensiero e di movimento di fronte al problema delle arance o del latte, dà evidentemente la sensazione di una volontà politica in condizioni comatose. Credo che dire questo significhi constatare la verità e nello stesso tempo impegnarsi a un certo risveglio.

Il relatore ha citato i nomi dei « grandi » che credettero seriamente nell'Europa. È molto triste constatare che vi sono taluni che vi credono solo nel momento in cui ne hanno bisogno mentre, nel momento in cui devono fare un minimo di sacrificio, non vi credono più. Sarebbe ancora più triste se l'Europa credesse in se stessa solo in quanto sospinta dalla paura e non già da un atto di fede che superi i nazionalismi, da un qualcosa di ricco sul piano umano, proiettato in avanti.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno, chiederei che non venisse assegnato un nuovo potere costituzionale al Governo, il potere cioè di apportare modifiche alla legge. Sono lieto di questa generosità dei senatori, ma temo di andare ben oltre il dettato costituzionale. Il Governo quindi porrà, sull'argomento, ogni attenzione, certo che il Senato, che ci fa questo invito, approverà con grande sollecitudine le proposte che faremo.

PRESIDENTE. Senatore Saporito, insiste per la votazione del suo ordine del giorno?

SAPORITO. Accetto le osservazioni del Governo e non insisto per la votazione. Il Ministro però non ha ricordato che ho detto che anche noi, come Parlamento, ci impegniamo a non apportare modifiche. Non intendevamo delegare al Governo, come parlamentari, il potere di apportare modifiche.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1:

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Le circoscrizioni elettorali ed i loro capoluoghi sono stabiliti nella tabella A allegata alla presente legge.

Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico nazionale.

L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

La ripartizione dei seggi di cui al precedente comma si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei rappresentanti spettante all'Italia e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».

La tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

Lo pongo ai voti con l'allegata tabella.

E approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

ART. 2.

Al terzo comma dell'articolo 8 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, le parole « per un periodo corrispondente a quello della durata in carica del Parlamento europeo » sono sostituite dalle seguenti: « fino alla costituzione di quello successivo ».

E approvato.

ART. 3.

All'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni.

Al quarto comma è aggiunto il seguente periodo: « Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo ».

Il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Nel caso di cui al precedente comma, la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da un rappresentante all'uopo da loro incaricato con mandato autenticato da notaio. La sottoscrizione può essere, altresì, effettuata dai rappresentanti di cui alla lettera a) del quarto comma dell'articolo precedente, sempre che, nell'atto di designazione, agli stessi sia stato conferito anche il mandato di provvedere a tale incombenza, ovvero venga da essi esibito, all'atto della presentazione delle candidature, apposito mandato autenticato da notaio. Nel primo caso il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione degli incaricati comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle candidature. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura ».

L'ottavo comma è sostituito dal seguente:

« Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei rappresentanti da eleggere nella circoscrizione ».

È approvato.

ART. 4.

All'articolo 26 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni.

Al primo comma, dopo le parole « 20 marzo 1967, n. 223 », sono inserite le seguenti: « , nel testo sostituito dall'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 40 ».

Al primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « Tali sezioni devono es-

sere istituite presso i consolati d'Italia, gli istituti di cultura, le scuole italiane e altri locali messi a disposizione dagli Stati membri della Comunità. qualora tali locali non risultino in misura sufficiente, la scelta di ulteriori sedi per l'istituzione delle sezioni elettorali deve cadere su locali utilizzati dallo Stato italiano o su altri locali idonei alle operazioni di voto, escludendo che i seggi stessi siano ubicati presso sedi di partiti politici o di organismi sindacali, italiani o stranieri, ovvero in edifici destinati al culto o ad attività industriali o commerciali ».

Al secondo comma, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole « nonché gli elettori familiari con essi conviventi ». Al secondo periodo dello stesso comma, le parole « 31 marzo 1979 » sono sostituite dalle seguenti: « sessantesimo giorno precedente l'ultimo giorno del periodo fissato dal Consiglio della Comunità a norma dell'articolo 10 dell'Atto firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976 ».

Dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Il periodo di votazione fissato dal Consiglio della Comunità ed il termine indicato al precedente comma sono pubblicati a cura del Ministro dell'interno nella *Gazzetta Ufficiale* e vengono portati a conoscenza degli elettori dalle rappresentanze diplomatiche e consolari presso i paesi della Comunità europea con le modalità previste all'ultimo comma dell'articolo 7 ».

Al terzo comma sono soppresse le parole « attestati dal datore di lavoro o dall'istituto od ente presso il quale l'elettore svolge la sua attività di studio e ».

Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

« Le norme del presente articolo non si applicano, mancando un ufficio consolare secondo la definizione di cui all'articolo 29, agli elettori residenti nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica

francese, ai quali viene inviata la cartolina-avviso di cui all'articolo 50 ».

È approvato.

ART. 5.

All'articolo 28 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche.

Al primo comma le parole « il quindicesimo » sono sostituite dalle seguenti: « il ventesimo ».

Il terzo comma è sostituito dai seguenti:

« Gli elettori di cui al presente articolo, che entro il quinto giorno precedente quello della votazione stabilito a norma del terzo comma dell'articolo 7 non hanno ricevuto a domicilio il certificato elettorale e l'attestazione del sindaco, possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare della circoscrizione, che, accertato preventivamente che il nominativo dell'elettore richiedente è incluso negli elenchi trasmessi dal Ministero dell'interno a norma del primo comma dell'articolo 30, o, in caso negativo, chiesta e ricevuta assicurazione telegrafica da parte del comune competente che il richiedente ha titolo per essere ammesso al voto a norma dell'articolo 26, rilascia apposita certificazione per l'ammissione al voto e provvede ad includere i nomi degli elettori interessati in appositi elenchi, aggiunti a quelli previsti dal citato articolo 30, distinti per sezione, da consegnare ai presidenti delle sezioni alle quali gli elettori stessi sono assegnati a norma dello stesso articolo 30, allegando a tale scopo la certificazione telegrafica del comune.

Gli elettori di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 26 della presente legge, iscritti nelle liste elettorali, a norma del quarto comma dell'articolo 32 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, come sostituito dall'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, dopo la compilazione degli elenchi di cui all'articolo 30 della presente legge o che per qualsiasi motivo

siano stati omessi da detti elenchi, devono essere immediatamente segnalati dal comune nelle cui liste risultano iscritti all'ufficio consolare della circoscrizione in cui si trovano per il rilascio della certificazione di ammissione al voto e per la conseguente inclusione dei relativi nominativi negli appositi elenchi di cui al precedente comma ».

È approvato.

ART. 6.

All'articolo 29, secondo periodo, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono soppresse le parole « dipendenti e degli uffici consolari che saranno ».

È approvato.

ART. 7.

All'articolo 30 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche.

Al primo comma le parole « non oltre il 30 aprile 1979 » sono sostituite dalle seguenti: « non oltre il cinquantesimo giorno precedente l'ultimo giorno del periodo fissato dal Consiglio della Comunità a norma dell'articolo 10 dell'Atto firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976 ».

Al secondo comma, primo periodo, le parole « non inferiore a 400 » sono sostituite dalle seguenti: « non inferiore a 200 ». Al medesimo comma il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « L'assegnazione degli elettori alle sezioni istituite è indipendente dalla circoscrizione alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto. Ove in una località vi siano più sezioni, l'elettore è assegnato alla sezione nella cui circoscrizione ha la propria residenza ovvero, qualora ciò non sia possibile, per ordine alfabetico, garantendo comunque che i membri dello stesso nucleo familiare siano assegnati alla stessa sezione o a sezioni contigue ».

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Su richiesta dei rappresentanti di cui al numero 1 del primo comma dell'articolo 31, il capo dell'ufficio consolare mette a disposizione i locali utilizzati dallo Stato italiano che risultino idonei allo svolgimento della propaganda elettorale per i partiti presenti con propria lista e si adopera, su richiesta degli stessi rappresentanti di cui sopra, a reperire locali adeguati, qualora ciò sia necessario, anche a titolo oneroso per i richiedenti ».

E approvato.

ART. 8.

Al numero 1 del primo comma dell'articolo 31 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, le parole « per la nomina degli scrutatori dei seggi » sono sostituite dalle seguenti: « per la nomina degli scrutatori e dei segretari dei seggi ».

E approvato.

ART. 9.

All'articolo 32 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche.

Al primo comma le parole « elettori residenti nelle rispettive circoscrizioni consolari interessate » sono sostituite dalle seguenti: « elettori italiani residenti nel paese ».

Al terzo comma le parole « entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi ».

E approvato.

ART. 10.

Al primo comma dell'articolo 33 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, le parole « cinque scrutatori » sono sostituite dalle seguenti: « un segretario e cinque scrutatori ».

Il secondo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui il segretario non sia presente all'atto dell'insediamento del seggio o ne sia mancata la designazione, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 41 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 ».

E approvato.

ART. 11.

All'articolo 35 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, i numeri 2 e 6 del primo comma sono sostituiti, rispettivamente, con i seguenti:

« 2) copia dei provvedimenti di nomina degli scrutatori e del segretario »;

« 6) un esemplare dell'elenco degli elettori della sezione compilato a norma dell'articolo 30 nonché un esemplare degli elenchi aggiunti di cui al terzo comma dell'articolo 28 ».

E approvato.

ART. 12.

All'articolo 36 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni.

Al secondo comma le parole « all'ultimo comma » sono sostituite dalle seguenti: « al terzo comma ».

Dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

« Ha, inoltre, diritto di votare chi si presenta munito del certificato elettorale e dell'attestazione dalla quale risulta che è assegnato alla sezione, anche se non è iscritto nel relativo elenco degli elettori.

Gli elettori di cui al comma precedente, all'atto della votazione, sono iscritti, a cura del presidente, in calce all'elenco degli elettori della sezione e di essi è presa nota nel verbale ».

Il settimo comma è sostituito dal seguente:

« I rappresentanti delle liste dei candidati votano nella sezione presso la quale

esercitano il loro ufficio, alle condizioni di cui al precedente comma o, se non sono iscritti come elettori in alcuna delle sezioni costituite all'estero ai sensi del presente titolo, previa esibizione del certificato elettorale ».

Al penultimo comma le parole « del decimo comma » sono sostituite dalle seguenti: « del dodicesimo comma ».

E approvato.

ART. 13.

All'articolo 39 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, le parole « ammontante, rispettivamente, a lire 50.000 ed a lire 40.000 » sono sostituite dalle seguenti: « ammontante, rispettivamente, a lire 120.000 ed a lire 100.000 ».

E approvato.

ART. 14.

Il primo comma dell'articolo 40 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Per l'elezione di rappresentanti al Parlamento europeo, è consentito che gli elettori appartenenti ai paesi della Comunità europea che si trovano in Italia al momento della votazione votino per candidati del paese di cittadinanza, nel rispetto delle intese allo scopo intervenute fra i detti paesi ed il Governo italiano ».

E approvato.

ART. 15.

L'articolo 53 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Per far fronte alle esigenze organizzative relative alle operazioni di voto di cui al titolo VI della presente legge, le ambasciate e gli uffici consolari nei paesi comunitari possono assumere, su autorizzazione del Ministero degli affari esteri, personale a contratto fino ad un massimo di 135 unità ai sensi e per gli effetti del titolo VI della parte seconda del decreto

del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nell'ambito del contingente ivi previsto, anche in deroga ad eventuali divieti di assunzione ».

L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo nel 1984, valutato in quattro miliardi di lire, fa carico sul capitolo 1501 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario medesimo.

E approvato.

ART. 16.

L'articolo 54 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Il trattamento economico spettante, a norma dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, ai componenti il seggio è fissato in lire 75.000 per il presidente e in lire 60.000 per ciascun scrutatore e per il segretario al lordo delle ritenute di legge.

Al presidente, a ciascun componente ed al segretario dell'ufficio elettorale nazionale, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali provinciali di cui agli articoli 8, 9 e 10 della presente legge, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, rispettivamente, di lire 35.000 per il presidente, e di lire 25.000 per ciascun componente e per il segretario, nonché, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

Al personale dipendente dal Ministero dell'interno, dal Ministero di grazia e giustizia e dal Ministero degli affari esteri, anche se dirigente, addetto a servizi elettorali in Italia, è concessa, in deroga alle vigenti disposizioni, l'autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo di 40 e 80 ore mensili, rispettivamente, per i periodi dal 1° gennaio al 30 aprile e dal 1° maggio al 15 luglio dell'anno in cui hanno luogo le elezioni.

Il contingente è fissato con decreto del Ministro competente e comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per i provvedimenti formali di autorizzazione ».

E approvato.

ART. 17.

Il quarto comma dell'articolo 55 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Alle spese occorrenti per il finanziamento dei servizi prestati a titolo oneroso dalle autorità dei paesi della Comunità europea, per i locali e gli arredamenti relativi alle sezioni istituite nei suddetti paesi a norma dell'articolo 30, per il trattamento economico dei componenti gli uffici elettorali delle sezioni sopra menzionate, per la fornitura e il trasporto del materiale di cui all'articolo 35, per il trattamento di missione dei dipendenti del Ministero dell'interno, del Ministero di grazia e giustizia e del Ministero degli affari esteri, nonché per il lavoro straordinario dei dipendenti di quest'ultimo Ministero, per esigenze connesse allo svolgimento delle operazioni elettorali nei paesi della Comunità, e per oneri aggiuntivi relativi a servizi di corriere disposti dal Ministero degli affari esteri per il trasporto dei plichi e del materiale di cui all'articolo 37, provvede il Ministero degli affari esteri con imputazione ai capitoli di bilancio iscritti nel proprio stato di previsione della spesa debitamente integrati ».

Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

« Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad utilizzare il fondo di anticipazione di cui agli articoli 64 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, per le spese relative alle operazioni di cui al titolo VI della presente legge ».

E approvato.

ART. 18.

Per le elezioni del Parlamento europeo dell'anno 1984, lo Stato rimborsa, entro il termine di tre mesi dalla presentazione dei rendiconti, a ciascun comune le spese per il trattamento economico dei componenti i seggi, nonché tutte le altre spese per l'attuazione delle elezioni stesse nel limite massimo rimborsato per le elezioni politiche del 1983 maggiorato del dieci per cento.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1984 in lire 310 miliardi, si provvede, quanto a lire 270 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6853 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 e, quanto a lire 40 miliardi, con utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, nonché proroga del trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali.

La spesa di cui al comma precedente è iscritta per lire 278 miliardi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per lire 12 miliardi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e per lire 10 miliardi ciascuno negli stati di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e del Ministero di grazia e giustizia.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Per le successive consultazioni per la elezione del Parlamento europeo la relativa spesa è autorizzata dalla legge di approvazione del bilancio che provvede anche a determinare il volume di spesa da rimborsare ai comuni.

E approvato.

ART. 19.

Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, previste per

100ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

6 APRILE 1984

il 17 giugno 1984, il termine indicato dagli articoli 4 e 7 è spostato, rispettivamente, al 25 aprile e al 5 maggio 1984.

È approvato.

ART. 20.

Le tabelle B e C allegate alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono sostituite dalle tabelle B e C allegate alla presente legge.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Metto ai voti quest'articolo, con le allegate tabelle.

È approvato.

TABELLA A.

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

CIRCOSCRIZIONI	Capoluogo della Circoscrizione
I - Italia nord-occidentale (Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria - Lombardia)	Milano
II - Italia nord-orientale (Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli-Venezia Giulia - Emilia-Romagna)	Venezia
III - Italia centrale (Toscana - Umbria - Marche - Lazio)	Roma
IV - Italia meridionale (Abruzzi - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria)	Napoli
V - Italia insulare (Sicilia - Sardegna)	Palermo

Tabella B

MODELLO DELLA SCHEDA DI STATO PER LA ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO

PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE


PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
1	5	9	
2	6	10	
3	7	11	
4	8	12	

N. B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei contrassegni e possono contenere ciascuna 4 spazi, per un numero complessivo di 12. Quando i contrassegni da inserire sono da 13 a 15, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 5; quando sono da 16 a 18, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 6; quando sono più di 18, viene utilizzata la quarta parte della scheda; nel caso in cui siano più di 21, la scheda comprenderà una parte quinta, ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi. I contrassegni sono posti, secondo l'ordine di ammissione delle candidature, procedendo dall'alto in basso e, quindi, da sinistra a destra. Le righe stampate accanto a ciascun simbolo devono essere in numero pari a quello delle preferenze che possono essere attribuite. La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda; il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

Tabella C

MODELLO DELLA SCHEDA DI STATO PER LA ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'ITALIA
AL PARLAMENTO EUROPEO

PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE



**ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'ITALIA
AL PARLAMENTO EUROPEO**
(con della elezione)

_____ **CIRCOSCRIZIONE** _____
(2 righe)

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

_____ **FIGMA DELLO SCRUTATORE** _____

TIEMBO

Passiamo alla votazione finale.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MAFFIOLETTI. Signor Presidente, annuncio molto brevemente il voto favorevole del Gruppo comunista e fornisco al Senato qualche precisazione che è emersa anche dal dibattito, pur breve, che si è svolto. Il ritardo denunciato anche dal relatore e ammesso dal Governo deriva da una responsabilità politica. Per parte nostra, abbiamo precisato che non si possono mutare le regole del gioco quando il gioco è in atto. Quindi si possono accettare modifiche tecniche delle leggi elettorali, ma mai in prossimità dello svolgimento delle consultazioni elettorali per il Parlamento europeo.

Si possono studiare modifiche più profonde, ma tali modifiche vanno elaborate e presentate in tempo utile. Intanto tali modifiche sono importanti perchè danno una facilitazione per il voto ai nostri connazionali residenti all'estero, modificano la composizione dei seggi e rendono più funzionale la legge elettorale.

Preciso inoltre che, per quanto riguarda l'ordine del giorno presentato dal senatore Saporito, anche questo è un punto che va chiarito in quanto noi comunque ci saremmo astenuti se il presentatore avesse insistito per la votazione. Ma anche qui si tratta di introdurre un principio che dovrebbe far parte di una modificazione complessiva, con uno studio attento dei risultati, posto in relazione al fatto che viene facilitato il voto dei residenti all'estero anche temporaneamente: e quindi il sistema va armonizzato in questo senso e in questa logica; ma modificazioni di quel tipo e di quella portata non possono spiegarsi e accettarsi se non in una valutazione complessiva e in una revisione organica del meccanismo elettorale per cui saremmo stati comunque contrari a votarlo in questa sede. Le precisazioni fatte dal Ministro ci confermano del resto che si

tratta di un ordine del giorno che allo stato delle cose non può essere considerato favorevolmente dall'Assemblea. Comunque ci saremmo astenuti per le ragioni che ho detto.

Per il resto, signor Presidente, signor Ministro, dichiariamo il voto favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

E approvato.

Interpellanze, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

GROSSI, *f.f. segretario*:

CHIAROMONTE, CALICE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Considerato:

1) che in data 28 marzo 1984, il presidente del consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, dottor Massimo Perotti, ha rimesso nelle mani del Ministro il suo mandato, denunciando la « caduta verticale di efficienza e di credibilità » della Cassa e motivando, fra l'altro, la sua decisione con la singolare tesi della responsabilità del Parlamento che « ha sempre scelto la strada delle proroghe della legge n. 183 e ci ha costretto a gestire l'intervento straordinario con norme superate e senza alcuna certezza futura » portando « all'attuale ineluttabile crisi »;

2) che il Consiglio dei ministri ha conseguentemente sciolto il consiglio di amministrazione della Cassa, nominando però, al tempo stesso, commissario straordinario alla Cassa lo stesso Perotti, il quale, in tale veste, ha riacquisito evidentemente certezza nel futuro e fiducia nella non ineluttabilità della crisi;

3) che, con tale decisione, legata chiaramente anche alle consuete pratiche lottiz-

zatrici, il Governo sta estendendo il regime commissariale di eccezione nel Mezzogiorno che, ad esempio, già gode di commissari per la ricostruzione delle zone terremotate;

4) che il nocciolo di verità di questa intricata vicenda sta nella inefficienza della Cassa per il Mezzogiorno (9-10 anni per portare a termine un'opera pubblica), nella impermeabilità a direttive e a controlli politico-parlamentari di una struttura sempre più « autonoma » nelle sue decisioni e nelle sue gestioni e nello spreco enorme di risorse, che ha portato a un debito sommerso (che comunque si dovrà pagare) di circa 14-15.000 miliardi di lire, determinato da assunzioni di impegni senza copertura finanziaria, a gestioni fuori bilancio e soprattutto a una anormale dilatazione, fino ad un terzo delle annue dotazioni, delle spese per revisione prezzi, per varianti in corso d'opera, per perizie suppletive, che rappresentano un vero e proprio brodo di coltura per l'interminabilità delle opere pubbliche nel Mezzogiorno, oltre che per le collusioni frequenti fra pubbliche amministrazioni e imprese appaltatrici,

gli interpellanti chiedono di sapere:

a) in base a quali criteri e a quali norme di legge si è pervenuti e si è proceduto alla nomina del dottor Perotti alla carica di commissario della Cassa per il Mezzogiorno e allo scioglimento del consiglio di amministrazione;

b) quali conclusioni di riforma si intendono trarre da quel vero e proprio atto d'accusa rappresentato dalla « analisi dei flussi di spesa della Cassa per il Mezzogiorno » redatto dal comitato tecnico per la spesa pubblica presso il Ministero del tesoro, soprattutto per quanto attiene all'autonomia amministrativa e politica della Cassa e alla procedura di copertura del debito sommerso;

c) se il Governo è in grado di tenere fede agli impegni assunti all'atto del suo insediamento e di presentare, quindi, una sua proposta di riforma organica dell'intervento straordinario, ad evitare, entro il 31 luglio, una ennesima proroga.

(2 - 00127)

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

GROSSI, *f.f. segretario*:

FLAMIGNI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

1) cosa intendano fare per rimuovere gli ostacoli che hanno finora impedito la proiezione del servizio televisivo « Rebibbia, via Bartolo Longo 72, Roma », realizzato dal gruppo « Cronaca rete 2 TV », poi sottoposto a inammissibile censura e vietato alla vigilia della trasmissione in programma per il 22 novembre 1982;

2) a chi attribuire le responsabilità del permanere di un divieto adottato in base a motivazioni risultate false poichè il documentario, regolarmente autorizzato, non contiene alcuna violazione di segreto istruttorio, nè compromette la sicurezza degli operatori penitenziari o delle carceri ed è stato realizzato nel pieno rispetto della legalità;

3) se non ritengano un grave spreco che la TV spenda soldi per realizzare un positivo programma televisivo senza poi trasmetterlo e che dal novembre 1982 il gruppo degli 8 operatori di « Cronaca rete 2 TV » non lo si faccia lavorare pur essendo regolarmente retribuito;

4) quali provvedimenti intendano adottare perchè venga rispettato il diritto dei cittadini ad essere informati sulla drammatica situazione carceraria di cui il servizio « Rebibbia, via Bartolo Longo 72, Roma » rappresenta una testimonianza di alto significato civile, tendente a superare la tradizionale e negativa separatezza tra carcere e società.

(3 - 00381)

MELANDRI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — I diplomati in chitarra classica di numerosi conservatori musicali italiani, pur avendo frequentato un « corso straordinario » trasformato in « corso spe-

ciale permanente » della durata di 10 anni e pur avendo ottenuto un regolare attestato finale, non hanno visto accettare le domande di supplenza per le graduatorie di istituto e sono stati ammessi con riserva ai concorsi, in quanto nelle ordinanze ministeriali riguardanti le supplenze e nei bandi di concorso non compare alcuna dicitura relativa al « corso speciale permanente » che rientra nei corsi straordinari (7 anni) o è addirittura superiore in quanto « permanente ».

Il corso di chitarra classica, prima del 1980, era un « corso straordinario » della durata di 7 anni. Il decreto ministeriale 22 luglio 1980 (registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1980, reg. 102, fg. 123) ha trasformato il « corso straordinario di chitarra classica », della durata di 7 anni, in « corso speciale permanente » della durata di 10 anni.

Nella legge 20 maggio 1982, n. 270, articolo 1, ultimo comma, è scritto: « Tra i titoli di studio riconosciuti validi ai fini dell'ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento dell'educazione musicale saranno previsti anche gli attestati finali di corsi musicali straordinari di durata complessiva di studi non inferiore a 7 anni svolti presso i Conservatori di musica ».

Dunque, l'attestato finale del corso straordinario di chitarra classica, anche senza divenire « attestato finale di corso speciale permanente », ovvero un corso che non può essere più tolto dai conservatori (articolo 17 del regio decreto-legge 7 gennaio 1925, numero 214), sarebbe stato già valido sia per la partecipazione ai concorsi, sia per le domande di supplenza, in quanto era un attestato finale di un corso straordinario della durata di 7 anni. A maggior ragione, quindi, è da considerarsi compreso nel dispositivo della legge 20 maggio 1982, n. 270, essendo più avanzato (10 anni) e sostitutivo dell'attestato di corso straordinario della durata di 7 anni, abrogato dallo stesso decreto di cui sopra.

Nel bando del concorso ordinario per la scuola secondaria di 1° e 2° grado di cui al decreto ministeriale 3 settembre 1982, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 15 ottobre 1982,

con il quale sono state approvate le nuove classi di concorso a cattedre, si fa unicamente riferimento ai corsi straordinari e non ai corsi speciali permanenti, e si legge: « XXXVII - educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado; XXXVIII - educazione musicale nella scuola media; titoli di ammissione: "... attestato finale di corsi musicali straordinari di durata complessiva di studi non inferiore a 7 anni svolti presso i conservatori di musica". Ed è per tale motivo che i Provveditorati non ritengono accettabile l'attestato di « corso speciale permanente ».

Quanto sopra premesso, l'interrogante chiede al Ministro se non ritenga di intervenire affinché la grave incoerenza segnalata, lesiva di legittimi diritti, venga superata, per cui:

1) nelle ordinanze ministeriali che bandiscono i concorsi e in quelle relative agli incarichi e supplenze l'attestato di « corso speciale permanente » venga esplicitamente previsto;

2) per il concorso espletato nell'anno 1983 tale attestato sia riconosciuto valido a tutti gli effetti.

(3 - 00382)

GRAZIANI, FELICETTI, RICCI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

1) se è a conoscenza dello stato di agitazione in atto tra gli avvocati d'Abruzzo a motivo delle carenze di strutture, di organici di magistrati e, in generale, di personale giudiziario, carenze che rendono intollerabilmente lenta e inadeguata l'amministrazione della giustizia in questa regione, con grave disagio dei cittadini che si sentono sempre meno garantiti nella tutela dei loro diritti;

2) quali iniziative intende assumere — sentiti gli ordini forensi e valutate le loro ragioni — per far fronte, nell'ambito delle sue competenze, alle drammatiche deficienze del settore.

(3 - 00383)

PASQUINI, TEDESCO TATO'. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Visti i gravi episodi criminali verificatisi nel carcere mandamentale di Montevarchi (Arezzo), attualmen-

te oggetto di indagine giudiziaria, si chiede di conoscere le risultanze delle inchieste svolte in sede ministeriale in ordine alle responsabilità, gli eventuali provvedimenti cautelativi assunti e le misure che si intendono adottare per evitare il ripetersi di tali fatti, che denotano, fra l'altro, l'assenza di direzione e di controlli effettivi.

(3 - 00384)

LEOPIZZI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere quali iniziative intenda assumere in relazione alla situazione della società Magrini-Galileo ed in particolare alla grave crisi intervenuta dopo il fallimento dell'accordo proposto con il gruppo francese Merlin-Gerin.

(3 - 00385)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

IMBRIACO, VALENZA, SALVATO, ULIANICH, VISCONTI. — *Al Ministro dell'interno ed al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* — Premesso:

che con il progressivo aggravarsi dei fenomeni bradisismici a Pozzuoli si è reso necessario evacuare i nuclei familiari residenti nella zona A, pari a 41.000 persone, e che circa 10.000 persone sono alloggiate nel villaggio Coppola Pinetamare con sistemazione autonoma o in appartamenti requisiti;

che nel periodo marzo-giugno 1984 vengono a scadere i contratti comunque stipulati con i proprietari dei suddetti appartamenti e che si è creata una forte pressione dei proprietari tesa a liberare gli appartamenti per trarne un maggior reddito per il periodo estivo;

che in tale situazione di tensione si è innescata una presenza delinquenziale e camorristica che è ricorsa a minacce di attentati ad una scuola frequentata da bambini puteolani al villaggio Coppola, nonchè a minacce a privati cittadini operate attraverso manifesti murali,

gli interroganti chiedono di sapere se sono a conoscenza di tale situazione, drammatica per i risvolti sociali e di ordine pubblico, e quali interventi intendono adottare per stroncare le intimidazioni e le minacce camorristiche e per evitare, comunque, che migliaia di persone vengano allontanate dalle loro attuali abitazioni in tutte le zone di esodo, aggiungendo un ulteriore momento di disagio sociale ad una situazione già drammatica ed insopportabile.

(4 - 00774)

FONTANARI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che sulla *Gazzetta Ufficiale* del 2 marzo 1983, n. 331, è stato pubblicato il bando di concorso per il conferimento di 35 posti di direttore titolare nei conservatori di musica; che il bando di concorso in questione sembrerebbe in contrasto con la vigente normativa relativa alle modalità di svolgimento dei concorsi (legge 30 luglio 1977, n. 477, legge 31 maggio 1974, n. 417, e legge 20 maggio 1982, n. 270);

che il bando privilegia requisiti di competenza amministrativa da parte del direttore del conservatorio, trascurandone l'aspetto e la funzione più propri di guida artistica e didattica dell'istituto;

che con il concorso in questione verrebbero a sfornarsi prematuramente i futuri dirigenti dei conservatori, prima ancora che siano definite, con provvedimenti legislativi *in itinere*, le caratteristiche e la funzione degli stessi istituti;

che le modalità di svolgimento del concorso tenderebbero ad appiattare le caratteristiche dei candidati, togliendo peso ai valori della preparazione didattica e delle capacità artistiche che maggiormente incidono sulla funzione specifica dei conservatori;

che, per i motivi sopraesposti, sembra che nomi prestigiosi della musica italiana, attualmente incaricati della direzione di alcuni conservatori (i maestri Mezzena a Trento, Scimone a Padova, Guglielmo a Vicenza, Gorzanelli a Ferrara, eccetera), siano in procinto di abbandonare l'attività didattica, privando in tal modo le nostre istituzioni musi-

cali del patrimonio di esperienza artistica e del prestigio che essi rappresentano,

l'interrogante chiede se il Ministero non ritenga di riesaminare il bando e di sospendere il concorso stesso.

(4 - 00775)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

n. 3-00382, del senatore Melandri, sulla modifica delle ordinanze ministeriali relative ai concorsi per l'insegnamento dell'educazione musicale perchè venga riconosciuto l'attestato dei « corsi speciali permanenti »;

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

n. 3-00385, del senatore Leopizzi, sulla mancata conclusione delle trattative tra la Magrini-Galileo e il gruppo francese Merlin-Gerin e per assicurare la salvaguardia della produzione e dell'occupazione nell'azienda italiana.

Ordine del giorno

per la seduta di martedì 10 aprile 1984

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì, 10 aprile 1984, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Interpellanza e interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 10,10).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari